



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE: **SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE**

UFFICIO: **LEGALE**

DETERMINAZIONE N. 801 DEL 26/08/2024

OGGETTO: Anno 2024 - Impegno di spesa e conferimento incarico patrocinio legale nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione – causa Carminius abbreviato (RG 13120/2024) e causa Carminius

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazioni G.C. n. 11 del 21/01/2020 e n. 76 del 26/03/2020 il Comune di Carmagnola autorizzava la costituzione di parte civile del Comune di Carmagnola nei procedimenti penali pendenti avanti il Tribunale di Asti RGNR n. 3949/15 e RGNR n. 23843/18;
- con determinazione n. 91 del 03/02/2020 e determinazione n. 347 del 29/04/2020 il Responsabile del Settore affidava all'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Gian Mario Ramondini e procedeva con l'impegno della spesa occorrente per il pagamento delle spese legali sul capitolo 2270 (Spese per liti ed arbitraggi) del bilancio 2020;
- all'udienza del 9/07/2020 il Tribunale di Asti in composizione collegiale riuniva i suddetti procedimenti penali statuendo che, stante il criterio della precedenza cronologica, il processo portante sarebbe stato il RGNR n. 3949/15 – RG Trib. n. 570/20;
- con deliberazione G.C. n. 344 del 28/11/2021 il Comune di Carmagnola autorizzava la costituzione come parte civile del Comune di Carmagnola nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Asti RGNR n. 16036/2019 e, con determinazione n. 36 del 20/01/2022, veniva affidato l'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Gian Mario Ramondini;
- alcuni imputati sceglievano di avvalersi del rito abbreviato, tenutosi avanti il Tribunale di Torino – GIP Dott. Rocci (RGNR 23843/18), Tribunale di Torino – GIP Dott. Croce (RGNR 3949/15), per cui sono state rese sentenze di condanna rispettivamente in occasione della

camera di consiglio del 10 novembre 2020 – sentenza del 12 dicembre 2020 e sentenza n. 1443/2021;

- avverso la sentenza del giudizio abbreviato Carminius resa in data 12/12/2020 gli imputati proponevano appello avanti la Corte d'Appello di Torino, procedimento penale avente R.G. n. 4717/21;
- stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile sancito dall'art. 76 comma 2 c.p.p. (che legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado) e il contenuto della procura alle liti a suo tempo rilasciata all'Avv. Ramondini di rappresentanza e difesa dell'Ente in ogni stato, fase e grado del giudizio, il Comune di Carmagnola prendeva parte al suddetto giudizio abbreviato di appello;
- in data 05/07/2023 la sezione seconda penale della Corte d'Appello di Torino pronunciava sentenza con la quale, tra le altre, ha riconosciuto in capo al Comune di Carmagnola, in qualità di parte civile e quantificati nella somma di € 1.250,00, oltre 15% spese forfetarie, C.P.A. e I.V.A.;
- nel frattempo la sentenza emessa nel giudizio definito "Carminius" veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, Sezione I penale, ed il giudizio (RG 1057/2023) si concludeva con l'emissione della sentenza del 20/07/2023 con la quale, tra le altre, veniva riconosciuto il diritto in capo al Comune di Carmagnola, in qualità di parte civile, il rimborso delle spese processuali sostenute, liquidandole in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge;
- con comunicazione del 22 luglio 2024, l'Avv. Ramondini informava il Comune della fissazione delle udienze relative ai ricorsi per cassazione dei procedimenti Carminius e Carminius abbreviato (RG 13120/2024), evidenziando l'importanza della partecipazione del Comune – quale parte civile – alle suddette udienze, fissate rispettivamente l'01/10/2024 ed il 26/11/2024;
- con Deliberazione GC n. 194 del 23/08/2024 veniva autorizzata la costituzione del Comune di Carmagnola nei giudizi avviati dinanzi alla Corte di Cassazione e denominati "Carminius" e "Carminius abbreviato" con udienza pubblica fissata rispettivamente l'01/10/2024 ed il 26/11/2024 avverso le sentenze rese dalla Corte d'Appello di Torino.

Dato atto che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non è previsto l'Ufficio di Avvocatura, né una figura professionale specializzata che possa correttamente svolgere tale incarico;

Acquisita la disponibilità dell'Avv. Ramondini (CF RMNGMR64E13L219Z e P.IVA 07078840019) ad assistere il Comune nei giudizi suindicati, avendo lo stesso già assistito il Comune nei precedenti gradi di giudizio, e ben conoscendo, dunque, l'intera vicenda processuale;

Richiamato l'art. 56 del D.lgs n.36/2023 in base al quale vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. "1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di

uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali” nonché i principi espressi dalla Legge n. 49 del 2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“, in vigore a partire dal 20 maggio 2023;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di ordinamento degli enti locali italiani ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il preventivo presentato dall'Avv. Ramondini con nota Prot. 31408 del 30/07/2024 - con il quale il difensore ha ritenuto di quantificare i propri compensi professionali come segue:

- € 1.844,00 oltre accessori di legge (rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA), ad esclusione di spese per trasferte e anticipazioni non preventivamente determinabili, per il giudizio definito “Carminius abbreviato”;
- € 3.686,00 oltre accessori di legge (rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA), ad esclusione di spese per trasferte e anticipazioni non preventivamente determinabili, per il giudizio definito “Carminius”.

Ritenuta la proposta economica congrua rispetto all'attività giudiziale che deve essere svolta nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, tenuto anche conto delle Tabelle Parametri Forensi attualmente vigenti e del fatto che il difensore ha riferito di aver contenuto il primo preventivo nei minimi, mentre il secondo, riguardante il processo più corposo, è stato redatto applicando un aumento per sole tre parti in luogo della decina di imputati presenti.

Preso atto di quanto disposto dall'ANAC nelle “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” aggiornate con delibera n. 556/2017, con delibera n. 371/2022 e, da ultimo, con delibera n. 585/2023 con riferimento ai Servizi Finanziari;

Richiamato l'art. 4 del D. L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, che prevede la verifica telematica della regolarità contributiva, con le modalità individuate dal successivo D.M. 30/01/2015 “semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”; acquisito il DURC emesso da Cassa Forense prot. 221851/2024 del 28/06/2024 che risulta regolare e valido ;

Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse sono esigibili;

Accertata la disponibilità sul capitolo 2270 “Spese per liti e arbitraggi” del bilancio 2024 per Euro 12.000,00 a titolo di compensi professionali e accessori di legge nonché fondo spese per eventuali trasferte e spese non preventivabili;

Accertato che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Attesa la competenza della sottoscritta ad assumere atti di contenuto gestionale nel procedimento in esame;

Ritenuto necessario procedere con la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (denominati “Carminius” e “Carminius abbreviato”) al fine di confermare la propria posizione di parte civile e, conseguentemente, conferire all’Avv. Ramondini l’incarico di difesa ed assistenza nel giudizio suindicato essendo il suddetto professionista già a conoscenza dell’intera vicenda processuale.

Preso atto che la procedura di affidamento verrà perfezionata tramite la piattaforma TUTTOGARE tramite la procedura extra-piattaforma di affidamento diretto, trattandosi di servizio legale (patrocinio legale) escluso dall’applicazione del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs n. 36/2023) ma assoggettato agli obblighi di tracciabilità, come chiarito dalla Determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 585/2023 avente ad oggetto le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Ritenuto di impegnare la spesa totale di € 12.000,00 comprensiva di IVA al 22% e CPA 4% al cap. 2270 “Spese per liti e arbitraggi” del bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 08/01/2019 con la quale è stata approvata la procedura di velocizzazione dei pagamenti nelle transazioni commerciali in base al recepimento della Direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, avvenuto con il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192;

Richiamati i seguenti atti che definiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, gli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell’Ente:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2024 con la quale risulta approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026 e con il quale risultano affidate le dotazioni finanziarie, le risorse umane e strumentali ed il “funzionigramma” di riferimento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.09.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, successivamente integrato con la nota di aggiornamento approvata con deliberazione n. 84 del 21.12.2023, ex art. 170 D.Lgs. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza del 02.01.2024 al 31.12.2025;
- la nota prot. 8 del 02/01/2024 con la quale il Segretario Generale, Dirigente dell’Area Segreteria Generale, ha conferito incarico di E.Q per il Settore Servizi Trasversali in capo alla sottoscritta.

Visto altresì il vigente Regolamento di Organizzazione con cui viene disciplinato l’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, l’assenza di conflitti d’interesse in capo alla sottoscritta;

D E T E R M I N A

1. Di affidare l'incarico di patrocinio dell'Ente, per la costituzione nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, come in premessa specificato, all'Avv. Gian Mario Ramondini, a fronte del preventivo di spesa acquisito al Prot. 31408 del 30/07/2024 che si ritiene congruo;
2. Di dare atto che la procedura di affidamento verrà perfezionata tramite la piattaforma TUTTOGARE come procedura extra-piattaforma di affidamento diretto;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, ed imputare ai rispettivi esercizi di competenza finanziaria, le somme di seguito indicate in funzione della loro esigibilità:

Creditore	Avvocato Gian Mario Ramondini (CF RMNGMR64E13L219Z e P.IVA 07078840019)						
Causale	Assistenza e rappresentanza legale giudizi Carminius e Carminius abbreviato dinanzi alla Corte di Cassazione						
Imponibile Compensi	€ 9.840,00	IVA	22%	Totale	€ 12.000,00		
CIG	/	CUP	/	SIOPE	1030211006		
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	2270	Descrizione	Spese per liti ed arbitraggi				
Modalità finanziamento	Entrate proprie						
Vincoli	no						
Tempi pagamento fattura	30 gg						
Importo	€ 12.000,00	Esigib.					2024

5. Di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria", ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Bandi di gara, contratti e ANAC";

9. Di rendere noto che il pagamento avverrà con provvedimento di liquidazione di competenza della Responsabile del Servizio a fronte dell'emissione di regolare fattura.

EPI/vz

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Elisa Pittavino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa